



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Codice Fiscale e Partita IVA 00053930384

SETTORE TECNICO

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

PROT. N. 10151 c.l. 6.5

Copparo, li 18/06/2018

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Ditta:

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERFERENZE TRA LA MOBILITA' CICLO-PEDONALE E IL TRAFFICO VEICOLARE", mediante PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016.

IMPORTO A BASE D'APPALTO €. 72.000,00 oltre I.V.A., dei quali €. 70.000,00 per lavori a base di gara (di cui €. 26.140,32 quale costo della manodopera) ed €. 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

CUP: J61B17000120009 - CIG: 751309956D.

In esecuzione della Determinazione di approvazione del progetto esecutivo n. 178 del 12/04/2018 e della Determinazione a contrattare n.253 del 31/05/2018, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con cui è stata indetta la presente procedura di gara a seguito dell'indagine di mercato del 01/06/2018, con la presente si informa che la Ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, da esperire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, per un importo dei lavori in appalto, incluso l'importo degli oneri di sicurezza, pari ad €. 72.000,00, I.V.A. esclusa.

Resta fermo che con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, Capitolato Speciale d'Appalto e documentazione allegata.

A tal fine si forniscono i seguenti elementi:

1 STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI COPPARO – SETTORE TECNICO – Via Roma n. 28 – 44034 Copparo (FE) – Profilo del Committente: www.comune.copparo.fe.it – Tel. centralino 0532/864511 – PEC: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Francesca Trazzi – Tel. diretto 0532/864626 – PEC: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it – Email RUP: ftrazzi@comune.copparo.fe.it

2 PROCEDURA DI GARA:

Procedura negoziata ad offerte segrete per l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERFERENZE TRA LA MOBILITA' CICLO-PEDONALE E IL TRAFFICO VEICOLARE" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, in esecuzione della Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 253 del 31/05/2018.

3 FORMA DELL'APPALTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto sarà stipulato con corrispettivo **"a misura"**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del **"minor prezzo"**, inferiore a quello posto a base di gara indicato al successivo punto 5., al netto degli oneri di sicurezza, determinato mediante **"offerta a prezzi unitari"**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, compilando la **"Lista delle lavorazioni e delle forniture – Quaderno Offerta"** allegata alla presente lettera di invito (con applicazione del disposto dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 "esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016", se le offerte ammesse sono almeno pari a 10) (salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016). In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all'art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d), e).

4 LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO:

4.1 Luogo di esecuzione dei lavori: il cantiere mobile si colloca su un tratto della SP 2 "di Copparo" (Via L. da Vinci) in corrispondenza del percorso ciclabile Via Naviglio, su un tratto della SP 2 "di Copparo" (Via Primicello) in corrispondenza di Via S. Antonio, su un tratto della SP 16 "Copparo-Codigoro" (Via della Canapa) in corrispondenza di Via Strada Bassa, su un tratto della Via Alta in prossimità dell'intersezione con Via Coluccia e Via Campanati e su un tratto di Via Colombo in prossimità con Via G. Matteotti e Via Don Luigi Sturzo;

4.2 Descrizione dei lavori: l'intervento prevede la realizzazione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERFERENZE TRA LA MOBILITA' CICLO-PEDONALE E IL TRAFFICO VEICOLARE" intervenendo in una logica di incremento della mobilità sostenibile, in particolare ciclo-pedonale, con l'obiettivo di risolvere alcuni "punti neri", complessivamente 5, della viabilità ciclabile, rappresentati dai punti di interferenza con le diverse componenti di traffico:

Il progetto prevede interventi di messa in sicurezza dei seguenti punti di conflittualità tra viabilità ciclabile e strade provinciali o comunali, quali:

- attraversamento pedonale alla SP 2 "di Copparo" (Via L. da Vinci), in corrispondenza del percorso ciclabile Via Naviglio;
- attraversamento ciclo-pedonale alla SP 2 "di Copparo" (Via Primicello), in corrispondenza di Via S. Antonio e realizzazione di un tratto di ciclabile di collegamento;
- attraversamento ciclo-pedonale alla SP 16 "Copparo-Codigoro" (Via della Canapa), in corrispondenza di Via Strada Bassa e realizzazione di un tratto di ciclabile di collegamento;
- attraversamenti pedonali alla Via Alta, in prossimità dell'intersezione con Via Coluccia e Via Campanati;
- attraversamenti pedonale in Via Colombo, in prossimità con Via G. Matteotti e Via Don Luigi Sturzo.

4.3 Natura dei lavori: sola esecuzione dei lavori riguardanti "Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (riferimento alla Categoria OS9), lavori riguardanti "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" (riferimento alla categoria OG3) e lavori riguardanti "Segnaletica stradale non luminosa" (riferimento Categoria OS10 - subappaltabile)

4.4 Validazione del progetto: Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dei lavori in oggetto hanno ottenuto dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la preventiva verifica di conformità nonché la loro conformità alla normativa vigente; in particolare, il progetto esecutivo posto a base di appalto, ha ottenuto la validazione favorevole da parte del RUP – Responsabile Settore Tecnico Ing. Francesca Trazzi con atto rilasciato in data 12/04/2018. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla stazione appaltante con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 178 del 12/04/2018.

5 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Importo complessivo dei lavori in appalto € 72.000,00, dei quali € 70.000,00 per lavori posto a base di gara soggetto a ribasso (di cui € 26.140,32 quale costo della manodopera) ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'ast), I.V.A. esclusa, ripartiti come nel successivo prospetto:

➤ Importo complessivo dei lavori da affidare: € 72.000,00

DI CUI

- Importo lavori soggetti a ribasso: € 70.000,00
(Di cui €26.140,32 quale costo della manodopera)
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.000,00
(esclusa IVA)

Lavorazioni di cui si compone l'intervento in appalto, ai fini:

- a) dell'individuazione dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) di qualificazione da possedere dal concorrente ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;

b) dell'individuazione delle lavorazioni subappaltabili o affidabili a cottimo di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016:

Categoria PREVALENTE: OS9 – “Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico” – Importo €. 38.428,63 (oltre IVA) – 53,38%

Categoria OG3 – “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” – Importo €. 28.356,29 (oltre IVA) – 39,38% – Scorporabile con obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010

Altri lavori di cui si compone l'intervento, ai soli fini del subappalto:

Lavorazioni riconducibili alla **Categoria OS10** – “Segnaletica stradale non luminosa” – Importo €. 5.215,08 (oltre IVA) – 7,24% – “Qualificazione non obbligatoria” – eseguibile direttamente dal concorrente anche senza qualificazione.

N.B. – Il concorrente è tenuto a dichiarare il possesso dell'avvenuta esecuzione di lavori analoghi a quelli di cui alle Categorie OS9 (Prevalente) e OG3 (scorporabile). Qualora il concorrente non sia in possesso del suddetto requisito con riferimento ai lavori riconducibili alla Categorie OS9 e OG3, considerato il limite massimo di subappalto complessivo nella misura del 30% dell'importo di contratto di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è tenuto a partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese

Si rammenta che il subappalto è ammesso nel limite massimo pari al 30% dell'importo contrattuale.

6 TERMINE DI ESECUZIONE:

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. I lavori potranno essere consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'appaltatore procedere, nel termine di 10 giorni all'impianto di cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori (Art. 1.19 del Capitolato Speciale d'Appalto). Il termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è di 60 (sessanta) giorni.

7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi alla gara informale i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti nel Codice e nella presente lettera di invito.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché della presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di appalto di lavori pubblici mediante **procedura negoziata**, l'operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario (capogruppo) di operatori economici riuniti. Pertanto, non sarà ammessa la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico invitato in qualità di soggetto mandante (con quota minoritaria) di un RTC: in quest'ultimo caso, l'offerta di tale concorrente **sarà esclusa** dalla gara.

8 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA GARA:

E' ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali NON sussistono, alla data di presentazione dell'offerta, i **motivi di esclusione** elencati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

N.B.: i motivi di esclusione elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non troveranno applicazione qualora nei confronti del concorrente ricorrano le condizioni previste nel comma 3, ultimo periodo, nel comma 4, ultimo periodo e nei commi 7, 8, 10 e 11, dello stesso art. 80, a cui si rimanda.

Per **essere ammesso** alla gara l'operatore economico deve, oltre, essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta:

1. dei **“requisiti di idoneità professionale”** di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dimostrabili con:

a) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti a quelle oggetto di appalto;

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

2. dei "requisiti di ordine speciale" (requisiti di capacità tecnico-organizzativa) attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto ed idonei ad assumere in proprio i lavori in appalto ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. I quali, secondo la normativa transitoria di cui al combinato disposto dello stesso art. 83, comma 2, ultimo periodo e dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti nel rispetto dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

Tali requisiti tecnico-organizzativi sono acquisibili secondo le seguenti due diverse modalità, fra loro del tutto alternative:

- a) possesso di "ATTESTAZIONE SOA", in corso di validità, esclusivamente nelle seguenti categorie di opere: **Categoria PREVALENTE OS9** opere di "Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico" e nella **Categoria OG3** opere di "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" di cui all'art. 61 ed all'Allegato A del D.P.R. n. 207/2010.
- b) possesso dei **REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI** prescritti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto (in relazione all'importo complessivo dei lavori in appalto indicato al precedente punto 5., riferiti al quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, i quali, in sede di gara, dovranno essere autodichiarati di essere posseduti da tutti i concorrenti che intendano qualificarsi con tale modalità (in assenza di Attestazione SOA) e poi successivamente dimostrati con la produzione di idonea documentazione dai concorrenti nei confronti dei quali venga attivata la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del D.Lgs. n. 50/2016 [verifica dei requisiti dichiarati che, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà effettuata mediante il cd. "Sistema AVCpass" e/o mediante altra idonea procedura, eventualmente integrativa al "Sistema AVCpass" (inclusi i mezzi di prova indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016)].

Si precisa che l'autodichiarazione del possesso dei citati requisiti di ordine speciale da parte del concorrente dovrà essere redatta mediante **dichiarazione sostitutiva** da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "MODELLO A", compilato in tutte le sue parti, allegato alla presente lettera di invito [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE].

- DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DAL CONCORRENTE DA VERIFICARE, A DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI PRESCRITTI DALL'ART. 90 DEL REGOLAMENTO (D.P.R. N. 207/2010) PER IMPORTI DA ASSUMERE IN PROPRIO NON SUPERIORI AD €. 150.000,00:

I requisiti TECNICO-ORGANIZZATIVI che l'impresa singola deve possedere per essere qualificata in proprio ai sensi dell'art. 90 del Regolamento e, quindi, al fine di essere ammessa alla gara (in assenza di idonea Attestazione SOA), sono quelli nel seguito indicati, in attuazione del principio di ammissibilità della richiesta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri mezzi di prova indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016

- a) L'importo dei **LAVORI ANALOGHI** eseguiti direttamente dall'impresa nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore all'importo complessivo dei lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso) indicato al precedente punto 5. e, quindi, non deve essere inferiore ad €. 72.000,00 (I.V.A. esclusa).

L'importo dei lavori regolarmente eseguito, fatturato e liquidato (dal committente pubblico o privato) deve riferirsi a lavori della stessa natura (LAVORI ANALOGHI) a quelli in oggetto e, quindi, deve derivare dall'esecuzione di lavori appartenenti (ed ascrivibili) esclusivamente nelle seguenti categorie di opere: **Categoria PREVALENTE OS9** opere di "Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico" e nella **Categoria OG3** opere di "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" di cui all'art. 61 ed all'Allegato A al Regolamento [da comprovare, in caso di verifica, mediante presentazione del/i Certificato/i di Esecuzione Lavori (con attestato di buon esito dei lavori stessi rilasciato/i dal committente e dal Direttore dei Lavori per i lavori privati e dal Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori pubblici) ovvero dell'ulteriore documentazione - diversa per i lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti in proprio rispetto a quella prevista per i lavori pubblici].

Potrà essere considerato anche l'importo dei **lavori analoghi** eseguiti, negli ultimi vent'anni, da un **direttore tecnico** del concorrente che ha svolto le stesse funzioni presso altra/e impresa/e qualificata (per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa), nella misura massima del 10% dell'importo stesso: detto importo deve essere dimostrato secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 14, del Regolamento.

N.B.: questa stazione appaltante si riserva di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare l'avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.), quali a solo titolo di esempio: fatture quietanzate, relazioni tecniche di progetto, computi metrici estimativi, certificati di verifica o collaudo da parte del D.L., elaborati grafici, etc. etc..

- b) Il **costo complessivo** sostenuto dall'impresa per il **PERSONALE DIPENDENTE** nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto qui richiesto, l'importo dei lavori deve essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito dell'importo dei **lavori analoghi** eseguiti richiesto alla precedente lettera a) [da comprovare, in caso di verifica, mediante la presentazione della documentazione indicata nei citati

"Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.]. (per le imprese individuali e le società di persone: dichiarazioni annuali dei redditi, per società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: bilanci annuali).

N.B.: questa stazione appaltante **si riserva** di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare il costo complessivo per il personale dipendente (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

- c) L'impresa deve possedere **adeguata ATTREZZATURA TECNICA** per la realizzazione dei lavori in appalto (in proprietà diretta o in leasing finanziario o in nolo dimostrato da contratti di noleggio) [da comprovare, in caso di verifica, mediante la presentazione della documentazione indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.].

N.B.: questa stazione appaltante **si riserva** di valutare ed accettare **altra documentazione** posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare l'adeguata attrezzatura tecnica (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

Il concorrente aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve essere in possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (requisiti di capacità professionale ad eseguire i lavori in appalto in condizioni di sicurezza per i lavoratori) prescritti a carico del datore di lavoro che esegue attività inerenti i cantieri temporanei e mobili.

Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in una delle **situazioni di controllo** di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi **relazione, anche di fatto**, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un **RTC** [o in più di una delle altre restanti forme plurisoggettive di concorrenti ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016: consorzio ordinario o aggregazione], ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in **RTC** o in altra di dette forme plurisoggettive di concorrenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **saranno esclusi** dalla gara i concorrenti in forma di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane o di consorzi stabili per i quali:

- vi sia contestuale partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dei propri consorziati per i quali detti consorzi **hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per i consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 **non hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- vi sia contestuale partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei propri consorziati per i quali il consorzio stesso **ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile **non ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 [impresa in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo "ordinario" o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni], fatti salvi i casi previsti dall'art. 110, comma 3, lett. a) e comma 4, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (**potranno partecipare** alla gara le imprese in stato di fallimento per le quali il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato ovvero, le imprese già ammesse al "concordato con continuità aziendale" ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., mentre **non potranno** partecipare alla gara le imprese ammesse al "concordato con cessione di beni" e le imprese che hanno presentato domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., ovvero le imprese che non sono ancora state ammesse al "concordato preventivo con continuità aziendale" e, per finire, le imprese che si trovano in stato di fallimento e per le quali il curatore fallimentare (anche se autorizzato all'esercizio provvisorio) non è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato).

9 RTI O CONSORZI:

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 92-94 del D.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

1. per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
4. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
5. Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
6. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
7. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi dell'art.92 D.P.R.207/2010:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 D.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

10 AVVALIMENTO

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Pertanto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che non possiede, in tutto o in parte, i requisiti di ordine speciale prescritti al precedente punto 7. (definito "soggetto o concorrente ausiliato"), può dimostrare il possesso dei requisiti stessi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (definito "soggetto o impresa ausiliario/a") che non concorre in gara (è ammesso un soggetto ausiliario che partecipa al raggruppamento temporaneo per il quale anche il concorrente ausiliato concorre) e che sia idoneamente qualificato in relazione ai **requisiti di ordine speciale** di cui il concorrente ausiliato necessita (l'ausiliario può avvalere l'ausiliato con le stesse modalità indicate nei precedenti punti 7.1. e 7.2.).

Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l'avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Pertanto, in relazione a quanto sopra indicato:

a) è consentito al concorrente ausiliato l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione SOA e, quindi, di più imprese ausiliarie idoneamente qualificate (o di più imprese ausiliarie che, seppur non possedendo idonea Attestazione SOA, possiedono validi requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del Regolamento) per l'assunzione dei lavori in appalto (è ammesso, cioè, l'avvalimento **plurimo e frazionato** fra due o più soggetti ausiliari per la qualifica del concorrente ausiliato);

b) è altresì consentito l'avvalimento frazionato dei requisiti di ordine speciale fra il concorrente che possiede solo parzialmente detti requisiti e uno o più soggetti ausiliari (concorrente che, quindi, intende qualificarsi parzialmente con i propri requisiti e con i requisiti posseduti da uno o più soggetti ausiliari che vanno ad **integrare** i requisiti mancanti al concorrente ausiliato).

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

A tal fine, il concorrente ausiliato deve unire alla documentazione presentata per l'ammissione alla gara, a pena di esclusione, la **documentazione** prescritta dal richiamato art. 89 del Codice.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui al "MODELLO F");
- c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui al "MODELLO G", con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui al "MODELLO G";
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

11 SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni in appalto sono subappaltabili ad operatori economici idoneamente qualificati, nella misura massima del **30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo di contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Inoltre:

1. l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
2. il subappaltatore deve essere qualificato per l'esecuzione dei lavori ad esso affidati.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice, deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione sarà possibile affidare in subappalto le lavorazioni dichiarate solo se il subappaltatore possiede i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sarà cura del concorrente dimostrare, trasmettendo alla S.A. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di ordine generale e il possesso dei requisiti tecnici richiesti dal bando, la sussistenza di tali requisiti ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata indicazione in sede di offerta dei lavori o parti di opere che si intende subappaltare, comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I requisiti tecnici richiesti agli eventuali subappaltatori sono gli stessi richiesti al concorrente ossia: requisiti semplificati previsti per legge dall'art. 90 del DPR 207/2010 per le categorie OS9/OG3. I requisiti sono soddisfatti se in possesso della qualificazione SOA per le categorie OS9 e OG3.

Per quanto previsto dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che questa stazione appaltante **non prescrive** ai concorrenti l'obbligo di indicare in sede di gara la **tema** di subappaltatori.

Qualora non ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (a cui si rimanda), i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'appaltatore, che avrà l'obbligo di attestare l'avvenuto pagamento mediante trasmissione delle copie delle fatture quietanzate e messe dal subappaltatore. In difetto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti dei successivi SAL. Qualora, invece, ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i pagamenti spettanti al subappaltatore e/o al cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante (in tal caso l'appaltatore deve comunicare al RUP, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun Stato Avanzamento Lavori, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore e/o dal cottimista con la specificazione del relativo importo, con proposta motivata di pagamento dell'appaltatore).

12 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta del concorrente deve essere corredata da una **garanzia provvisoria** sotto forma di cauzione o di fideiussione in conformità al disposto dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di **€ 1.440,00 (euro millequattrocentoquaranta/00)**, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze), la quale deve essere costituita, in forma di **garanzia fideiussoria rilasciata**, alternativamente, da una impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale** ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la **rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957**, secondo comma, del codice civile nonché l'**operatività della garanzia medesima entro quindici giorni**, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve avere **efficacia per almeno n. 180 (centottanta) giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'**impegno di un fideiussore** (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

La garanzia provvisoria sotto forma di **fideiussione**, dovrà:

essere prodotta in **originale** o in **copia autentica** o in **copia conforme all'originale**, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

in analogia a quanto previsto per la garanzia definitiva dall'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria provvisoria deve essere conforme allo **Schema Tipo** approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 19/01/2018, n. 31. In particolare, la fideiussione redatta secondo lo Schema Tipo di cui al D.M. n. 31/2018 dovrà prevedere espressamente (integrando le clausole del contratto fideiussorio) la "rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile" e "la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento", mentre ogni riferimento all'art. 30 dell'abrogata legge 11.02.1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente è abilitato a presentare la sola **Scheda Tecnica** debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti alla quale deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio), la suddetta appendice integrativa riportante le ulteriori condizioni contrattuali non previste dallo stesso D.M. n. 31/2018.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso dei **requisiti soggettivi** ivi indicati (a cui si rimanda), l'importo da garantire con la garanzia provvisoria potrà essere **ridotto** nelle diverse **misure percentuali** previste dallo stesso comma 7 (le misure percentuali di riduzione dell'importo da garantire ivi previste sono anche cumulabili tra loro qualora il concorrente possieda più di uno dei requisiti soggettivi ivi indicati).

La mancata presentazione della **garanzia provvisoria**, ovvero la presentazione di una garanzia con importo garantito inferiore al dovuto o priva di una o più delle caratteristiche essenziali tra quelle sopra indicate potrà essere **regolarizzata** ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata regolarizzazione la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

La garanzia provvisoria verrà **svincolata** automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione con cui informa gli stessi dell'avvenuta aggiudicazione a favore di altro operatore economico, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

Si precisa inoltre che nell'ipotesi di **raggruppamento orizzontale o verticale**, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

13 CONTRIBUTO SULLA GARA

I concorrenti **non sono tenuti** ad effettuare il versamento del contributo sulla gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 in quanto l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia minima di € 150.000,00 oltre la quale occorre versare detto contributo, secondo quanto stabilito dalla stessa A.N.AC. con la Deliberazione n. 1300 del 20.12.2017.

14 PLICO - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE:

Il plico contenente l'offerta e la documentazione per l'ammissione alla gara **pena l'esclusione dalla gara stessa**, deve pervenire, **entro le ore 12,00 del giorno 04/07/2018** a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero provvedere alla consegna a mano del plico, al PROTOCOLLO GENERALE del Comune di Copparo sito in Via Roma n. 28 – 44034 Copparo (FE), orari di apertura dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 del martedì e del giovedì, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al Protocollo Generale della stazione appaltante al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.

Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (ed eventualmente l'ora, qualora si tratti dell'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte) stabilita dal timbro a data apposto al momento della ricezione dal competente Ufficio Protocollo generale della stazione appaltante. Pertanto, l'eventuale ritardo nel far pervenire il plico (entro il suddetto termine perentorio) all'Ufficio Protocollo generale da parte dell'Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di ammissione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l'annullamento del procedimento di gara.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura: **"NON APRIRE, OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA DEL GIORNO 05/07/2018 DELLE ORE 9,00 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERFERENZE TRA LA MOBILITA' CICLO-PEDONALE E IL TRAFFICO VEICOLARE. CUP: J61B17000120009 - CIG: 751309956D"**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti, sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno **due buste**, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **«A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»** e **«B – OFFERTA ECONOMICA»**.

La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente (da inserire all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa") e l'offerta economica (da inserire all'interno della busta "B - Offerta economica"), ovvero l'inserimento di elementi concernenti il **prezzo offerto** o il **ribasso offerto** per l'esecuzione dei lavori in documenti che non siano contenuti nella busta "B - Offerta economica" dedicata esclusivamente all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** dalla gara.

Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse **alla pari** o in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella **Busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** deve essere contenuta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, ove ammesso), la seguente documentazione:

1) Istanza di ammissione e connessa dichiarazione sostitutiva di certificazione (corredata da una marca da bollo da € 16,00), da redigere preferibilmente secondo il modello **"MODELLO A"** predisposto da questa stazione appaltante, allegato alla presente, con firma non autenticata del legale rappresentante dell'Impresa, e **corredata** da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), nella quale la ditta, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

- a) l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio contenente tutte le indicazioni e gli elementi essenziali riportati nel certificato sostituito nonché nominativi e poteri dei soggetti aventi poteri di legale rappresentanza, dei direttori tecnici e collegio sindacale, insussistenza negli ultimi cinque di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

- b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificatamente indicate).

Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) del citato art. 80 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti sotto indicati:

- titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale;
- soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo (S.n.c.);
- soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice (S.a.s.);
- amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza e tutti i direttori tecnici per le società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi, nonché tutte le persone che possiedono il potere giuridico di condizionamento dell'attività di impresa per le stesse società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi (costituiti in forma di società) con meno di quattro soci [e, quindi, il socio unico persona fisica o, per società di capitali/consorzi di due o tre soci, il/i socio/i di maggioranza (se presente e se tale/i figura/e non coincide/non coincidono con il legale rappresentante)];

Le dichiarazioni di cui al comma 1 del citato art. 80 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti sotto indicati:

- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente invito, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

N.B.: Le suddette dichiarazioni devono essere presentate anche dall'impresa/e individuata/e da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, quale/i Impresa/e incaricata/e di effettuare i lavori e, in caso di raggruppamento (art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016), dalle imprese mandanti o firmatarie dell'offerta.

- c) di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la **Categoria PREVALENTE OS9** e per la **Categoria OG3** (scorporabile/subappaltabile).

La dichiarazione di essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una SOA, nelle categorie PREVALENTE OS9, nella Categoria OG3 (scorporabile/subappaltabile), costituisce dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-finanziaria e sostituisce le relative dichiarazioni.

N.B. – Il concorrente è tenuto a dichiarare il possesso dell'avvenuta esecuzione di lavori analoghi a quelli di cui alle Categorie OS9 (Prevalente) e OG3. Qualora il concorrente non sia in possesso del suddetto requisito con riferimento ai lavori riconducibili alla Categorie OS9 e OG3, considerato il limite massimo di subappalto complessivo nella misura del 30% dell'importo di contratto di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è tenuto a partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese o, in alternativa, è tenuto a ricorrere all'avvalimento di impresa/e di cui ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

È fatta comunque salva la procedura di **avvalimento** dei requisiti tecnico-organizzativi da possedere per l'ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

- d) di impegnarsi ad accantierare i lavori in via d'urgenza;
- e) di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicati i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenute anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre, **indicando espressamente la ditta esecutrice / o le ditte esecutrici della Categoria PREVALENTE OS9 e della Categoria OG3 (scorporabile/subappaltabile);** a quest'ultima / o queste ultime è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma (si precisa che qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è necessario indicare per quali consorziate si intende partecipare, al fine di individuare le ditte singole partecipanti). In caso di violazione saranno escluse dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Per la ditta esecutrice, è necessario che dall'oggetto sociale della Camera di Commercio (qualora non abbia la SOA), si evinca che sia in grado di eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto;
- g) di voler subappaltare o concedere in cottimo a ditte qualificate, nel limite del 30% dell'importo di contratto, le seguenti lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS9 (elencare dettagliatamente le lavorazioni), nella categoria scorporabile/subappaltabile OG3 (indicare dettagliatamente anche tali lavorazioni) e nella categoria OS10 (indicare dettagliatamente anche tali lavorazioni).

La mancata indicazione della volontà di subappaltare parte delle opere, comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo:

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che ne fa parte.

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato modulo.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione allegato. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- 2) **Documento di gara unico europeo (DGUE)** debitamente compilato in formato elettronico, da trasmettere su supporto informatico, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Modello DGUE è messo a disposizione in formato elettronico sul sito internet <http://www.comune.copparo.fe.it> (Profilo del Committente) di questa Stazione Appaltante nella sezione "Bandi e Concorsi". La Stazione Appaltante, per facilitare la compilazione del documento di gara unico europeo pone inoltre a disposizione dell'operatore le "Linee guida per la compilazione del DGUE".

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto da tutti i medesimi soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

- 3) **Garanzia provvisoria:** fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di **€ 1.440,00 (euro millequattrocentoquaranta/00)**, pari al 2% (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito) del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel precedente **punto 12.** del presente invito;
- 4) **Dichiarazione di Impegno** di un **fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, (**cauzione definitiva**) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- 5) **(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) Attestazione SOA** (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- 6) **Copia della Certificazione di qualità** UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
- 7) **Documento** denominato "**PASS_{oe}**" di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ex AVCP (ora A.N.A.C.), rilasciato al concorrente dal "**Sistema AVCPass**", in base al quale la stazione appaltante potrà effettuare, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in tutto o in parte, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dei concorrenti, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - **AVCPass**) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un **PASS_{oe}**, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa [in caso di raggruppamento temporaneo, occorrerà presentare, a pena di esclusione dalla gara, un "**PASS_{oe}**" per ognuno degli operatori

economici facenti parte (o che faranno parte, nel caso la riunione temporanea venga costituita solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) del raggruppamento];

- 8) **Copia fotostatica** di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore (o dei sottoscrittori).

(Documentazione da presentare solo qualora si tratti di offerta presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese già costituito prima della gara):

- 9) **Atto costitutivo** del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il **mandato collettivo speciale** irrevocabile con rappresentanza conferito all'**impresa mandataria** (impresa capogruppo) stipulato mediante **scrittura privata** e con sottoscrizioni autenticate da un notaio, ai sensi dell'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

(Documentazione da presentare solo qualora si tratti di offerta presentata dal consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., dall'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 o dal GEIE già costituiti prima della gara):

- 10) **Atto costitutivo** del consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o dell'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 o del GEIE, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il **mandato collettivo speciale** irrevocabile con rappresentanza conferito all'**impresa mandataria** (impresa capogruppo) stipulato mediante **scrittura privata** e con sottoscrizioni autenticate da un notaio.

[Documentazione da presentare dal concorrente solo qualora si qualifichi, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi), del tutto o in parte, mediante la PROCEDURA DI AVVALIMENTO di cui all'art.89 del Codice]:

- 11) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui al **"MODELLO F"**;
- 12) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui al **"MODELLO G"**, con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA":

Nella Busta **"B - OFFERTA ECONOMICA"** deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) **"Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori - Quaderno Offerta"**, allegato alla presente lettera di invito (il quale è già stato firmato in ogni pagina dal Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto), debitamente compilato in ogni sua parte dal concorrente, in base alla quale viene determinato il prezzo complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, da redigere su carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di **€ 16,00** per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate).

La suddetta **"Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori - Quaderno Offerta"** dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore (ovvero, dichiarazione sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti - o da loro procuratori - di tutte le imprese concorrenti che formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, se non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).

La suddetta **"Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** è composta da sette colonne. Nella prima colonna è stato riportato dalla stazione appaltante il numero di riferimento delle varie lavorazioni indicate nel modello denominato **"Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto"** (prezzi unitari di progetto), anch'esso da doversi reperire dal concorrente con le modalità in precedenza indicate; nella seconda colonna è riportata la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto; nella terza colonna le unità di misura di ogni lavorazione; nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce (per ogni prezzo unitario di progetto). I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Si precisa che il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel suddetto modello denominato **"Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"**, relativamente alla parte delle eventuali lavorazioni con prezzo **"a corpo"**, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il Capitolato Speciale d'appalto posti in visione da questa stazione appaltante ed acquisibili, come già specificato; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel Capitolato Speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina del modello denominato **"Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** deve essere indicato dal concorrente il prezzo complessivo offerto (al netto dell'importo stimato degli oneri di sicurezza), rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara (il prezzo posto a base di gara è dato dall'importo dei lavori di progetto al netto degli oneri di sicurezza). Il prezzo complessivo offerto dal concorrente ed il

conseguente ribasso percentuale rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara devono essere espressi in cifre ed in lettere, nonché l'importo complessivo stimato dei "COSTI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA" e del "COSTO DELLA MANODOPERA" devono venire riportati nella dichiarazione di cui al precedente punto a), la quale è già contenuta nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" su cui presentare offerta (detta dichiarazione è riportata nell'ultima pagina della "Lista" stessa).

Il modello denominato "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" deve essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla gara, in tutte le pagine dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte, a pena di esclusione dalla gara dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile non ancora costituiti, secondo quanto ammesso dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione sopra indicata alla lett. a) da effettuare sul modello denominato "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" sopra indicato, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione:

$$r = (Pg - Po)/Pg$$

dove:

- "r" indica la percentuale di ribasso offerta dal concorrente;
- "Pg" l'importo dei lavori (prezzo) posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, indicato al punto 5. del presente invito di gara;
- "Po" il prezzo complessivo offerto dal soggetto concorrente (al netto dell'importo stimato degli oneri di sicurezza indicato al 5. del presente invito di gara).

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale offerto dal concorrente, l'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei conteggi indicati dall'impresa aggiudicataria nel modello denominato "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall'impresa concorrente aggiudicataria, eventualmente corretti dalla stazione appaltante come sopra indicato, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, ai quali si dovrà poi aggiungere la "quota parte" dell'importo degli oneri di sicurezza. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori", sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potranno essere regolarizzate con la procedura di "soccorso istruttorio" la mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi afferenti all'offerta economica.

La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta economica deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese.

15 APERTURA DELLE OFFERTE:

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso il COMUNE DI COPPARO – Settore Tecnico – Via Roma n. 28 – 44034 Copparo (FE) il giorno 05/07/2018 alle ore 9.00.

Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

16 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

16.1 Operazioni di gara:

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa", secondo le modalità indicate al successivo **punto 16.2.**

In seguito, il soggetto deputato all'espletamento della gara, in corso di gara (ma solo qualora ricorrano particolari necessità, in quanto l'art. 36, comma 6, del Codice, dispone che, di regola, in caso di procedura negoziata la verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai concorrenti avviene esclusivamente sull'**aggiudicatario** e, quindi, dopo la formazione della graduatoria provvisoria di gara) procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ammissione indicati nel precedente **punto "8. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA"** (nel rispetto di quanto indicato al successivo **punto "17. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA"**), ai sensi della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), eventualmente anche limitatamente alla visione dei dati riportati nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. di cui all'art. 213, comma 10, dello stesso Codice.

Successivamente [dopo aver eventualmente **escluso** i concorrenti che non abbiano confermato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, se del caso (se i concorrenti hanno reso false dichiarazioni o falsa documentazione), dopo aver segnalato i fatti all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'eventuale iscrizione dei fatti riscontrati nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice e per l'applicazione delle sanzioni eventuali da parte di A.N.A.C.], in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste "B - Offerta economica" contenenti le vere e proprie offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate [causa di esclusione dalla gara prevista dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016].

Il soggetto deputato all'espletamento della gara successivamente procederà (qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia almeno pari a dieci), all'**esclusione automatica** delle offerte anomale che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di ribasso determinata in sede di gara ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice [applicando uno dei metodi di calcolo matematico indicati nelle lettere da a) a e), dello stesso comma 2], nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice.

Qualora il numero delle offerte ammesse in gara risulti inferiore a dieci, l'appalto sarà aggiudicato all'offerta economica che avrà presentato il maggior ribasso percentuale, fatta comunque salva la possibilità ammessa dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di **escludere** quelle offerte che non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto (per eccesso di ribasso) ovvero, di **non procedere** all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, sulla base di una "valutazione di congruità" delle offerte economiche che presentino tali caratteristiche. La valutazione di congruità è effettuata in analogia alle modalità previste dall'art. 97 commi da 1 a 7 (escluso il comma 3), del D.Lgs. n. 50/2016.

All'esito della valutazione delle offerte economiche (inclusa la valutazione delle offerte anomale ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice e di quanto indicato nel precedente **punto 30.**, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Sul concorrente aggiudicatario dell'appalto, successivamente, verranno eseguite le verifiche del possesso dei requisiti di ammissione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

16.2 Modalità di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa":

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "**A - Documentazione amministrativa**", procede:

- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

nella verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste A prescritta per l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara (nella quale verranno aperte le buste B contenenti le offerte economiche) si applicheranno i principi relativi al cd. **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

17 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA:

La verifica del possesso dei requisiti di **capacità a contrattare** con la P.A. di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti **tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, dei requisiti di **idoneità professionale** di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà effettuata, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del

D.Lgs. n. 50/2016), mediante il cd. **"Sistema AVCpass"** (eventualmente integrato con la richiesta diretta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri mezzi di prova indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016) e/o mediante altra idonea procedura, eventualmente integrativa al **"Sistema AVCpass"** (inclusi i mezzi di prova indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n.50/2016).

Nel caso in cui il RUP debba provvedere a richiedere direttamente agli operatori economici da verificare la documentazione probatoria idonea a comprovare il possesso dei requisiti da verificare, gli operatori stessi dovranno trasmettere detta documentazione alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro il **termine perentorio** che lo stesso RUP avrà loro fissato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (trattandosi di procedura di affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata) la **verifica** dei requisiti prescritti nel presente invito di gara, ai fini della stipula del contratto, avverrà **esclusivamente sull'aggiudicatario**. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti alla gara.

18 INDIRIZZO DEI CONCORRENTI:

All'atto della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- l'indirizzo PEC;
- il numero di FAX;

19 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA (SOLO PER L'AGGIUDICATARIO):

GARANZIA DEFINITIVA: L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente quanto previsto dall'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente ha l'obbligo di allegare la documentazione giustificativa attestante il possesso delle certificazioni che consentono la riduzione. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (Art. 1.14 del Capitolato Speciale d'Appalto).

POLIZZA ASSICURATIVA: L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa, nella forma della polizza C.A.R., ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (da prestare nel rispetto del D.M. 19/01/2018, n. 31), che tenga indenne questa Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, la quale dovrà anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.), sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La somma da assicurare per le opere in appalto ammonta a €. 72.000,00, mentre il massimale da prevedere per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, ammonta a €. 1.000.000,00 (Art. 1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto).

20 PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE:

Le modalità dei pagamenti sono disciplinate dall'art. 1.12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà: **"a misura"**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

All'appaltatore verrà corrisposta, qualora lo stesso lo richieda, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, un'**anticipazione** pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto).

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e succ. modif.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif..

Le fatture al Comune di Copparo dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo.

21 VINCOLI DELL'OFFERTA:

L'offerta vincolerà il concorrente per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

22 VARIANTI:

Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati progettuali posti a base di gara, non trattandosi di appalto da aggiudicare mediante "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice e, quindi, non essendo ammessa in sede di gara alcuna proposta di variazione del progetto esecutivo.

23 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto della presente lettera di invito le imputazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni della lettera di invito, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:

- ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle due buste A e B:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

Qualora la stazione appaltante riscontri la mancanza o l'incompletezza degli elementi essenziali ed inessenziali nella **domanda di partecipazione** e nelle **dichiarazioni** e del DGUE, attiverà, se del caso, la procedura di **soccorso istruttorio** disciplinata dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di offerte che possano essere sanate tramite la regolarizzazione documentale (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica); il soccorso istruttorio non potrà essere attivato qualora ricorrano le condizioni di **inammissibilità** delle offerte indicate nell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione documentale avanzate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di applicazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine massimo di **n. 10** (diconsi dieci) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine indicato nel precedente punto si procederà all'**esclusione del concorrente** dalla procedura di gara.

24 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

I **documenti di gara** costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nonché tutti i restanti atti tecnico-amministrativi necessari e sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta economica, compreso il DGUE, sono interamente disponibili in formato elettronico al seguente link <https://drive.google.com/drive/folders/1cRdoX8jr37dKVe70AEM2qZScScvMf?usp=sharing>

L'operatore economico che intende presentare offerta economica è **tenuto a visionare** e ad esaminare attentamente la suddetta documentazione dovendo attestare in sede di gara, sotto forma di **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver preso conoscenza e di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e/o il computo metrico-estimativo.

25 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, nell'ipotesi in cui vi siano almeno 5 offerte ammesse, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Il calcolo di cui al comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Per la presente procedura di gara, si precisa che la stazione appaltante, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10, procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016.

26 AVVERTENZE:

- a) Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillo" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi inserite;
- b) Le comunicazioni verranno all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in sede di offerta;
- c) Non verranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato;
- d) Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori in appalto. In tale eventualità le offerte saranno escluse dalla gara;
- e) Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati di progetto approvati e posti a base di gara;
- f) Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di:
- g) presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;
- h) all'interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla medesima persona;
- i) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- j) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924;
- k) L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;
- l) I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
- m) Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
- n) L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla procedura, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse Amministrazioni appaltanti;
- o) La mancata indicazione di subappalto, comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere le autorizzazioni, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- p) La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955;
- q) I benefici derivanti dall'aggiudicazione sono soggetti a decadenza ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- r) La mancata osservanza di quanto previsto al comma 3 dell'art. 87 D.P.R. n. 207/2010, accertata in sede di verifica, comporta la revoca dell'affidamento;
- s) Non sono ammesse a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- t) Sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente in luogo delle dichiarazioni autocertificate e riconosciute regolari dall'Amministrazione;
- u) A norma dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
- v) Tutte le spese relative al contratto saranno a totale carico della ditta affidataria dei lavori;
- w) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e della delibera attuativa emanata dall'ANAC, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.

- x) Si precisa che nell'eventualità nel corso della verifica dei PASS_{OE} e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nella funzionalità del sistema AVCpass, al fine di non aggravare i tempi procedurali, si procederà anche alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.
- y) Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito a gara, si specifica che trovano applicazione le norme del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nonché le restanti norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, a cui si rimanda.

27 PROCEDURE DI RICORSO:

L'organismo responsabile della procedura di ricorso è il TAR per l'Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna tel. 051/429311 fax 051/391820. I termini per la presentazione del ricorso è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento. Avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

In osservanza dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, l'appaltatore contraente, in dipendenza del contratto d'appalto che si stipulerà tra le parti, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalla stipula del contratto stesso.

L'appaltatore si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto o di subaffidamento a cottimo, una clausola con la quale il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/10. Copia del contratto di subappalto o di subaffidamento a cottimo così redatto dovrà essere trasmessa a questa stazione appaltante in conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali la stazione appaltante stessa è tenuta ad effettuare il controllo prescritto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/10 e succ. modif..

Il contratto d'appalto sarà sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità a quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 136/10 e succ. modif. e dell'art. 6 della legge n. 217/10, a cui espressamente si rimanda.

In quanto compatibile, si applicano altresì i principi interpretativi di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell'AVCP.

29 FORMA DEL CONTRATTO:

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell'aggiudicatario.

30 STIPULA DEL CONTRATTO:

Il termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è di 60 (sessanta) giorni.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto potrà essere stipulato non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto alla presente procedura negoziata **non si applica** il termine dilatorio di **n. 35 giorni** previsto dal comma 9 dello stesso art. 32 (cd. periodo di "stand still"), ai sensi del comma 10, lettera b), del medesimo art. 32.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 80 del Codice.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi. Titolare del trattamento è il Comune di Copparo.

32 INFORMAZIONI:

Per informazioni di carattere tecnico contattare il Dott. Alessandro Cirelli della Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l. – Tel. 0532/864689 – email: acirelli@patrimoniocopparo.it.

Per informazioni di tipo amministrativo contattare l'Ufficio Settore Tecnico del COMUNE DI COPPARO – Geom. Anna Zaghi Tel. 0532-864645/625 – email: azaghi@comune.copparo.fe.it.

Gli elaborati di gara potranno essere visionati e ritirati a cura e spese del richiedente, previa richiesta telefonica presso l'Ufficio Settore Tecnico del Comune di Copparo in Via Roma n. 28 (Geom. Anna Zaghi Tel. 0532-864645/625 – Fax. 0532/864642 – email: azaghi@comune.copparo.fe.it), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 o scaricabili dal sito del Comune di Copparo alla sezione "Bandi e Concorsi".

33 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Francesca Trazzi – Responsabile Settore Tecnico del Comune di Copparo – Tel. 0532/864626 – email: ftrazzi@comune.copparo.fe.it – PEC: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE P.O. SETTORE TECNICO

Ing. Francesca Trazzi



ALLEGATI:

- *MODELLO A: Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica.*
- *MODELLO B: Dichiarazione circa l'assenza delle cause di esclusione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai soggetti in carica.*
- *MODELLO C: Dichiarazione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai soggetti cessati nella carica.*
- *MODELLO D: Dichiarazione delle percentuali di esecuzione delle categorie di lavorazioni RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti/non ancora costituiti.*
- *MODELLO E: Dichiarazione accesso atti.*
- *MODELLO F: Dichiarazione di avalimento.*
- *MODELLO G: Dichiarazione di avalimento di impresa ausiliaria art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.*
- *Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori – Quaderno Offerta.*